



Concorso Polizia di Stato: illegittimità della esclusione per mancanza del requisito dell'altezza minima

(T.A.R. Lazio, sez. I Quater, 12 giugno 2018 – 02 luglio 2018, n. 7332)

A norma degli artt. 5, comma 3, e 6, comma 2, del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, attuativo della disciplina di cui alla L. 12 gennaio 2015, n. 2, per i bandi pubblicati successivamente al 13 gennaio 2016, non è più applicabile nessuna disposizione, di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.

Il discrimine temporale, ai fini dell'applicazione della predetta novella normativa, è costituito dal momento dell'arruolamento, pertanto la disposizione deve trovare applicazione alle ammissioni nei ruoli successive alla data del 16 gennaio 2016.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6486 del 2017, proposto da Stefania Annoni, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Parisi e Luigi Cerbone, con domicilio eletto presso lo studio Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n.11;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale del 3 luglio 2017, notificato in pari data, mediante il quale la Commissione costituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e nominata con D.M. n. 333-B/12F.5(15) del 21 giugno 2017 per l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati al concorso pubblico per esami a 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 17 dicembre 2015 e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale - “Concorsi ed esami” n. 98 del 22 dicembre 2015, ha riconosciuto l'odierna ricorrente non idonea al servizio di Polizia per la presunta carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003, n. 198;

- del decreto del Ministero dell'Interno n. 333-B/12F.5(15), Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 17 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale - “Concorsi ed esami” n. 98 del 22 dicembre 2015;

- di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Nessuno presente per le parti, nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 3 luglio 2017 con cui, a seguito di visita medica, è stata esclusa dal concorso pubblico per il reclutamento di 320 vice ispettori della Polizia di Stato, bandito con D.M. 17 dicembre 2015, per carenza del requisito dell'altezza minima (cm 1,61), previsto, per le candidate di sesso femminile, dal D.M. 30 giugno 2003, n. 198, art. 3, comma 1, lett. b), nonché gli atti a esso presupposti, essendo risultata la sua statura di cm 159,5.

Ha affidato il ricorso a due motivi con i quali, nel dedurre violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, in sintesi denuncia la discriminatorietà della condotta dell'amministrazione, anche tenuto conto della immediata precettività dell'art. 1, L. 2 gennaio 2015, n. 2 in relazione a quanto stabilito dall'art. 3 del D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015, secondo cui il requisito dell'altezza non è più parametro per l'ammissione ai concorsi nelle Forze di Polizia.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati nei limiti del suo interesse con conseguente sua ammissione alla prosecuzione dell'*iter* concorsuale.

Con ordinanza n. 3920 del 2 agosto 2017 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare anche tenuto conto della recente giurisprudenza formatasi sul punto, ed ha disposto, per l'effetto, l'ammissione della ricorrente al prosieguo dell'*iter* concorsuale.

L'amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al gravame solo successivamente e, nella memoria conclusiva depositata il 9 maggio 2018, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso nella parte in cui viene impugnato l'art. 2, lettera f), punto 2) del bando di concorso in parola, indetto con D.M. 17 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a Serie speciale Concorsi ed Esami del 22 dicembre 2015, per inutile decorso del termine di 60 giorni per impugnare.

Ha poi evidenziato che il Regolamento previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 2/2015 (che sarebbe dovuto essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

legge) è stato in effetti emanato con successivo D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 ed è entrato in vigore il 13 gennaio 2016 e che, nella fase transitoria, il punto 4 dell'art. 1 L. 2/2015 espressamente prevedeva che nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa; nel caso di specie il bando di concorso è stato pubblicato (dopo l'emanazione della legge n. 2 del 12 gennaio 2015, ma) prima dell'emanazione del "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2".

Perciò la difesa erariale ritiene corretto aver applicato la citata disposizione transitoria e richiama, a sostegno della sua tesi, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 1909/2018. Alla udienza pubblica del 12 giugno 2018, nessuno presente per le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di tardività sollevata dall'amministrazione.

Invero, secondo costante giurisprudenza, l'onere di immediata impugnazione del bando di concorso va circoscritto al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione direttamente ostative all'ammissione dell'interessato e, correlativamente, va escluso nei riguardi di ogni altra clausola che risulti dotata solo di astratta e potenziale lesività, ovvero la cui idoneità a produrre un'effettiva lesione può essere valutata unicamente all'esito della procedura, ove negativo per l'interessato (cfr. *ex multis*: T.A.R. Lazio, Roma, sez. I *Quater*, 8 febbraio 2018, n. 1518; id. 11 ottobre 2017, n. 10176; id. sez. II *Quater*, 8 maggio 2017, n. 5470).

A parere del Collegio il caso di specie va ascritto alla seconda delle predette ipotesi, sia perché la verifica del possesso del requisito in contestazione è rimesso a uno specifico accertamento tecnico dell'Amministrazione, sia perché si registra una modifica normativa suscettibile di impattare sulla questione sottoposta a giudizio.

3. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

In particolare è fondata la censura in ordine all'illegittimità della esclusione per mancanza del requisito dell'altezza minima.

A norma degli artt. 5, comma 3, e 6, comma 2, del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, attuativo della disciplina di cui alla L. 12 gennaio 2015, n. 2, per i bandi pubblicati successivamente al 13 gennaio 2016, non è più applicabile nessuna disposizione, di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.

Ciò posto, il Collegio rileva che giurisprudenza ormai consolidata ha valorizzato il precetto primario contenuto nella citata L. 2/2015 e i correlati principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale 15 aprile 1993, n. 163 e dalla direttiva 2000/78/CE, in tema di divieto di discriminazione all'accesso al pubblico impiego, anche laddove si tratti di attività lavorative che richiedano particolari capacità fisiche, come quelle da svolgersi all'interno delle forze armate o dei servizi di polizia, stabilendone la immediata

operatività (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I *Quater*, 17 novembre 2017, n. 11382).

In particolare è stato chiarito che, ai fini dell'applicazione della predetta novella normativa, il discrimine temporale è costituito dal momento dell'arruolamento, ditalchè la disposizione deve trovare applicazione alle ammissioni nei ruoli successive alla data del 16 gennaio 2016 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I *Quater*, 12 ottobre 2017, n. 10284 e n. 10283; id. 27 settembre 2017, n. 9932; Cons. Stato, IV, 6 giugno 2017, n. 2706).

Nel caso di specie, l'arruolamento conseguente al concorso per cui è causa è sicuramente successivo a tale data.

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, nel caso di specie vi è contestualità di date (17 dicembre 2015) fra l'emanazione del bando di concorso e l'adozione del Regolamento in discorso, il che esclude la pertinenza del richiamo, operato dalla difesa erariale, alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 27 marzo 2018, n. 1909, che si riferisce ad un ben più risalente bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, pubblicato con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008.

Per le suesposte considerazioni il ricorso, assorbite le ulteriori censure, deve essere accolto e, per l'effetto, gli atti impugnati, nei limiti dell'interesse azionato in giudizio, devono essere annullati con conseguente ammissione della ricorrente alla prosecuzione dell'*iter* concorsuale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima *Quater*, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione alle spese del giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore